



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI - SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI

Determinazione Dirigenziale n. 504 del 26/09/2024

Repertorio Generale n. 1489 del 30/09/2024

**Oggetto: ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DA MOSCHELLA GIORGIO CONTRO IL
COMUNE DI TAORMINA INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI MESSINA.
CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER LA DIFESA DELL' ENTE. CIG
B324D3C2EC.**



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

**AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI - SERVIZI SOCIALI E
DEMOGRAFICI**

III SERVIZIO CONTENZIOSO

Determinazione Dirigenziale n. 504 del 26/09/2024

Oggetto: ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DA MOSCHELLA GIORGIO CONTRO IL COMUNE DI TAORMINA INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI MESSINA. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER LA DIFESA DELL' ENTE. CIG B324D3C2EC.

IL RESPONSABILE DI AREA

Premesso:

che in data 22/05/2024, con nota acquisita al Prot. Gen. n. 21067, il signor Moschella Giorgio, nella qualità di unico erede del fratello Moschella Pancrazio ha notificato all'Ente atto di citazione innanzi alla Corte di Appello di Messina per proporre appello avverso la Sentenza n. 2302/2023 emessa dal Giudice Unico del Tribunale di Messina, al fine di ottenere, tra l'altro, il risarcimento del danno da occupazione illegittima, la dichiarazione di illiceità di interclusione di fondi e la costituzione di un diritto di accesso agli stessi;

Ritenuto che si rende necessario costituirsi nel sopracitato giudizio incardinato innanzi alla Corte di Appello di Messina, per difendere le ragioni dell'Ente;

Dato atto che, con la delibera di G.C. n. 168 del 26/08/2024, resa immediatamente esecutiva nelle forme di legge, il Sindaco è stato autorizzato a costituirsi nel giudizio innanzi alla Corte di Appello instaurato dal signor Moschella Giorgio contro il Comune di Taormina avente ad oggetto l'impugnazione della Sentenza n. 2302/2023 emessa dal Giudice Unico del Tribunale di Messina;

Atteso:

che l'art. 56, comma 1, lett. h), del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 , prevede che "Le

disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici: h) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31:1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 1.2 in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31; 3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai; 4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali; 5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri";

Considerato che, con la suddetta delibera è stato, altresì, incaricato il responsabile dell'area amministrativa per l'adozione dei conseguenti atti gestionali, compresa la sottoscrizione del disciplinare di incarico per regolamentare il rapporto con il legale incaricato della rappresentanza in giudizio del comune;

Ritenuto che il compenso base oggetto di negoziazione per il conferimento dell'incarico, nel rispetto di quanto stabilito con la predetta delibera di Giunta Comunale è pari a complessivi € 6.850,69, e che detto importo è stato accettato dal legale interessato;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 09/12/2023 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione esercizi finanziari 2024 – 2026";

Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n. 399 del 29/012/2023 avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024 – 2026";

Dato atto che :ai fini dell'affidamento dell'originario incarico è stato richiesto all' ANAC il seguente codice Cig. B324D3C2EC;

Visti:

- il D.Lgs n.267/2000;
- lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti ed in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 168 del 26/08/2024, resa immediatamente esecutiva nelle forme di legge, di incaricare, al fine costituirsi nel giudizio innanzi alla Corte di Appello di Messina, instaurato dal signor Moschella Giorgio contro il Comune di Taormina ed avente ad oggetto l'impugnazione della Sentenza n. 2302/2023 emessa dal Giudice Unico del Tribunale di Messina, l'Avv. Francesco De Domenico, C.F. n. DDMFNC62P22F158H, con studio legale in Messina, Via D'Amore, isol. 162, n.13;

Di dare atto:

- che l'incarico è disciplinato dalle “Linee guida per l'affidamento degli incarichi e per la rappresentanza e difesa dell'Ente in giudizio” approvate con Deliberazione di Giunta Municipale n. 164 del 12/06/2019 e dalla convenzione/tipo il cui schema è allegato alla presente determina per formarne parte integrante e sostanziale;
- che la spesa complessiva, da impegnare per tale incarico è pari **euro 6.850,69** omnicomprensiva, con imputazione alla Missione 1, Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 03 Capitolo 01021.03.00102119 del bilancio 2024-2026, quanto ad € 3.425,35 all'esercizio finanziario 2024 e ad € 3.425,35 all'esercizio finanziario 2025;

Di disporre, ai sensi del D.lgs n. 33/2013, la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale, all'interno della sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “*Bandi di gara e Contatti*”.

Di trasmettere la presente, per accettazione, all' Avv. Francesco De Domenico, C.F. n. DDMFNC62P22F158H, con studio legale in Messina, Via D'Amore, isol. 162, n.1

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(BARTORILLA GIUSEPPE)
con firma digitale

COMUNE DI TAORMINA

SCHEMA DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO

LEGALE.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno del mese di -----,
con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge:

tra

1) Il Comune di Taormina nella persona del Dott. Giuseppe Bartorilla,
Segretario Generale e Responsabile dell'Area Amministrativa, il
quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse
dell'Ente, C.F. 00299100834, P.IVA 00299100834;

e

2) L'Avv. Francesco De Domenico, nato a Messina il 22/09/1962,
iscritto all'Albo degli Avvocati del Foro di Messina, che agli effetti
tutti del presente atto elegge domicilio presso questo Comune;

PREMESSO

- Con la delibera di G.C. n. 168 del 26/08/2024, resa immediatamente esecutiva nelle forme di legge, il Sindaco è stato autorizzato a costituirsi nel giudizio innanzi alla Corte di Appello instaurato dal signor Moschella Giorgio contro il Comune di Taormina avente ad oggetto l'impugnazione della Sentenza n. 2302/2023 emessa dal Giudice Unico del Tribunale di Messina;

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - L'incarico concerne la difesa, ivi compresa la facoltà di avanzare

domanda riconvenzionale e di chiamare in causa terzi per qualsiasi titolo, e la rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione nella controversia che vede il Comune di Taormina convenuto nei confronti del signor Moschella Giorgio;

A tal fine, il Sindaco rilascia apposita e formale procura. L'incarico è conferito per il solo presente grado di giudizio. Per ulteriori ed eventuali gradi della procedura l'Amministrazione si riserva di assumere, senza pregiudizio, specifica ed ulteriore determinazione.

Art. 2 - L'incarico comprende oltre alla difesa tecnica anche ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio, di talché l'amministrazione potrà richiedere all'Avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni e su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, l'Amministrazione dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti, ivi compresa la predisposizione di eventuali atti di transazione. Egli si impegna a relazionare, per iscritto, anche in forma sintetica, in ordine a ciascun adempimento processuale posto in essere, avendo cura di rimettere tempestivamente all'Amministrazione Comunale copia di ogni atto prodotto in giudizio. Tale complessa attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate.

Art. 3 - L'Avvocato incaricato dichiara formalmente di impegnarsi ad

esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno del rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione.

All'uopo dichiara:

- di impegnarsi a non accettare incarichi da terzi pubblici o privati, contro l'Amministrazione Comunale, per tutta la durata dell'incarico;
- di non avere in corso incarichi contro l' Amministrazione Comunale per conto di terzi pubblici o privati;
- di non avere in corso comunione di interessi, rapporti di affari o di incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del Codice Civile anche in presenza di una sola delle predette condizioni di incompatibilità.

Art. 4 - L'Avvocato incaricato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di

incompatibilità richiamate nel precedente art. 3). In caso di omessa comunicazione, entro dieci giorni dall'insorgenza di una delle predette condizioni, l'Amministrazione agirà ai sensi dell'ultimo periodo del precedente art. 3).

Art. 5 - Per il sostegno delle spese di causa l'Amministrazione corrisponderà, in seguito alla stipula del presente disciplinare e dietro richiesta del professionista incaricato, una somma di €. **6.850,69;**

Art. 6 - Il compenso per le prestazioni da svolgersi viene quantificato consensualmente secondo quanto previsto dalle linee guida per il conferimento degli incarichi legali approvate dal Comune di Taormina con la delibera di G.C. n°164 del 12/06/2019. In particolare la misura del compenso è omnicomprensiva del compenso nelle singole voci di costo, complete di spese, oneri e contributi.

Art. 7 - Ai fini della presentazione della parcella a saldo si intende esaurito l'incarico in caso di recesso ai sensi dell'art. 2237 C.C. o comunque alla data del deposito del provvedimento giurisdizionale che conclude il grado di giudizio cui si riferisce l'incarico. Al proposito, l'avvocato incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi dell'Amministrazione, ivi comprese istruzioni e direttive necessario per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.

Art. 8 - Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle

azioni dell'Amministrazione, l'incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dall'incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente disciplinare per l'incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi dell'Amministrazione, committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, salvo il rimborso delle spese dal medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

Art. 9 - La sottoscrizione del presente disciplinare costituisce accettazione formale dell'incarico nel pieno ed integrale rispetto dei principi regolati e delle clausole contenute.

Art. 10- Il professionista si obbliga a comunicare il probabile rischio di soccombenza nella presente controversia entro 30 giorni dalla sottoscrizione della procura alle liti. La valutazione di tale rischio deve essere aggiornata con specifiche comunicazioni periodiche da rendere sulla base dello sviluppo della controversia, anche in relazione al verificarsi di preclusioni o decadenze, nonché all'andamento dell'istruzione probatoria, o ad altri elementi autonomamente valutati dal professionista; la comunicazione in questione deve essere trasmessa, comunque, almeno una volta l'anno entro il 30 giugno, al fine di poter adottare eventuali provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio. Il rischio deve essere valutato secondo la seguente classificazione: basso, medio, medio alto, alto, e dovrà essere indicata la durata stimata del giudizio”.

Art. 11 - Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 il Comune informa il legale, il quale ne prende atto e dà il relativo consenso, che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art. 11 - Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del Codice Civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali e a quelle del regolamento comunale vigente.

Letto approvato e sottoscritto.

L'Avvocato

Per il Comune di Taormina
Il Responsabile Area Amministrativa



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

Determina N. 504 del 26/09/2024

Funzione.1 AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI - SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI

Oggetto: ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DA MOSCHELLA GIORGIO CONTRO IL COMUNE DI TAORMINA INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI MESSINA. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER LA DIFESA DELL' ENTE. CIG B324D3C2EC .

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNI

U	ESERCIZIO	CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
	2024	01021.03.00102119	1151/2024	6.850,69

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Taormina , 30/09/2024

Sottoscritto dal Responsabile
Area Economico Finanziaria
(LA TORRE ANGELA)
con firma digitale



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI - SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI
Determina N. 504 del 26/09/2024

Oggetto: ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DA MOSCHELLA GIORGIO CONTRO IL COMUNE DI TAORMINA INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI MESSINA. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER LA DIFESA DELL' ENTE. CIG B324D3C2EC.

Registrazione Albo on-line n. 2000/2024

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente per 15gg. Consecutivi, dal 30/09/2024 al 15/10/2024

Taormina li, 23/10/2024

Sottoscritta dal Responsabile
Albo Pretorio
(MOLINO MASSIMILIANO)
con firma digitale